

4. Ai fini dell'articolo 45, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2018/1240, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia può trasmettere alle unità nazionali ETIAS le registrazioni necessarie per la risoluzione di controversie derivanti dall'applicazione di tale articolo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) l'unità nazionale ETIAS interessata ha presentato una richiesta motivata ed esplicita per tali registrazioni all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, prima frase, di detto regolamento;
- (b) l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha verificato e approvato la richiesta.

5. Le registrazioni degli accessi alle registrazioni effettuati a norma del paragrafo 1 sono tracciabili almeno in base all'autore o alla data di accesso.

6. Le registrazioni degli accessi alle registrazioni effettuati a norma del paragrafo 1 sono ricercabili almeno per autore, data di accesso o tipo di trattamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1399

